



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 189

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ZONA AGRICOLA: SI FAVORISCA LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ANZICHÉ LA VENDITA DEI TERRENI PER L'INSTALLAZIONE DI DETTI IMPIANTI

presentata il 24 luglio 2025 dai Consiglieri Bisaglia, Corsi, Dolfin, Favero, Michieletto, Pan, Rigo e Vianello

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la direttiva europea sulle energie rinnovabili, adottata in una prima versione il 23 aprile 2009 (direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), stabiliva che entro il 2020 il 20% del consumo finale lordo di energia dell'UE e il 10% del consumo energetico del settore dei trasporti di ogni paese dell'UE sarebbero dovuti provenire da fonti rinnovabili;
- nel 2018, nel quadro del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", è entrata in vigore la prima revisione della direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio), che ha stabilito un nuovo obiettivo vincolante per l'UE in materia di energie rinnovabili pari ad almeno il 32% dei consumi energetici finali lordi entro il 2030 e un obiettivo più ambizioso, pari al 14%, per quanto riguarda la quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti entro il 2030.
- nel 2023 la seconda revisione della direttiva sulle energie rinnovabili è stata il risultato di tre importanti modifiche, la seconda delle quali, adottata nell'ambito del pacchetto REPowerEU a seguito dell'aggressione russa contro l'Ucraina (primavera 2022) mirava ad accelerare la transizione verso l'energia pulita in linea con l'ambiziosa decisione di eliminare progressivamente la dipendenza dai combustibili fossili provenienti dalla Russia. Tale obiettivo, secondo i proponenti, dovrebbe essere conseguito attraverso l'installazione di pompe di calore, l'aumento della capacità solare fotovoltaica e l'importazione di idrogeno rinnovabile e biometano;

- alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio è stata data attuazione in Italia mediante il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il cui articolo 20 prevede la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- con il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" come convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 è stato introdotto (articolo 5 "*Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del terreno agricolo*") un nuovo comma 1 bis all'articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 che "*per l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti*" stabilisce una procedura meno rigida "*in caso di progetti attuativi delle [...] misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e ((del Piano nazionale per gli investimenti complementari)) al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR*";

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- per quanto attiene alla competenza regionale, la Regione del Veneto è intervenuta in materia mediante la Legge regionale n. 17 del 19 luglio 2022 "*Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.*" precisando, già nelle finalità, come l'obiettivo sia preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individuando aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*", aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
- le Regioni non possono introdurre un divieto generale di installazione degli impianti in zona agricola e, con normativa regionale, possono esclusivamente effettuare l'istruttoria per autorizzare o meno l'impianto sulla base dei vincoli di legge nazionale ed europea e delle tutele ambientali e paesaggistiche vigenti;

CONSIDERATO CHE:

- come segnalato da un dettagliato approfondimento di un'importante associazione di categoria in materia agricola, l'installazione di impianti fotovoltaici in aree vaste attualmente destinate ad attività agricola, determinerà un impatto ambientale decisamente rilevante, con effetti cumulativi quali, ad esempio, la perdita di permeabilità alla penetrazione di acque meteoriche, con conseguente concentrazione di queste nei punti di scolo delle superfici dei pannelli solari, che potrebbe determinare fenomeni idrogeologici non sottovalutabili, fra i quali un rapido ed elevato deflusso superficiale;
- altro fattore cui fare riferimento è, ad esempio, la depressione dell'attività biologica associata alla perdita costante di irraggiamento delle aree ombreggiate dai pannelli che non viene compensata dall'apporto di sostanza organica e nutrienti del ciclo biologico della biomassa vegetale ed animale sovrastante, né dalle buone prassi agricole, se queste non sono appositamente previste da appositi piani di gestione, con la conseguente accelerazione di fenomeni di

desertificazione, i quali, a loro volta, vanno ad incrementare i fenomeni di disequilibrio idrogeologico;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- come riportato da organi di stampa nazionale e locale, si stanno verificando, su tutto il territorio nazionale, numerosi casi di compravendita di terreni agricoli, a valori notevolmente superiori rispetto ai prezzi di mercato, allo scopo di realizzare impianti per la produzione di energia, prevalentemente fotovoltaici;
- il continuo e costante diffondersi di compravendite di fondi agricoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici può determinare, in taluni casi e a fronte dei margini remunerativi, il sorgere di acquisizioni anche da parte di società di ridotte dimensioni attratte dagli enormi guadagni previsti dall'investimento;
- tali pratiche rendono di fatto inapplicabile il diritto di prelazione agraria da parte dei coltivatori diretti o dei confinanti, che si trovano nell'impossibilità oggettiva di competere con valori speculativi, subendo un danno economico e territoriale;

RITENUTO CHE:

- la transizione verso l'energia pulita in linea con l'ambizione di eliminare progressivamente la dipendenza dai combustibili fossili da raggiungersi anche mediante l'aumento della capacità solare fotovoltaica (REPowerEU, maggio 2022), possa essere perseguita mediante piani di riqualificazione urbana, installando impianti fotovoltaici sui tetti di immobili dismessi, anziché mediante la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
- sia fondamentale preservare a finalità esclusivamente agricole il maggior numero possibile di terreni in cui si pratica oggi agricoltura;
- non possa a priori negarsi un nesso di causalità, certamente non diretto, tra i fenomeni opachi nella compravendita di terreni agricoli al fine di installarvi impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra e la maggiore sensibilità da parte delle istituzioni europee verso le energie rinnovabili piuttosto che verso la tutela dell'agricoltura;

esprime

- forte preoccupazione per i numerosi casi di acquisizione di terreni agricoli al fine di utilizzarli per la realizzazione di impianti fotovoltaici anziché per la prosecuzione dell'attività agricola;

invita

- il Parlamento ad adottare una normativa nazionale più stringente sull'installazione di impianti fotovoltaici in zona agricola;
- il Governo, tenuto conto della necessaria tutela degli equilibri di finanza pubblica, a stanziare maggiori risorse al fine di aumentare la vigilanza sulle compravendite di terreni agricoli per finalità differenti dall'agricoltura;

auspica

- una maggior attenzione da parte delle istituzioni europee alla difesa di un settore di fondamentale importanza come l'agricoltura.